Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 13 luglio, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Eggert-Knuth, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Danimarca.

(7894)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1967, n. **589**.

Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Denominazione, natura e durata*).

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La sua durata è fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(*Circoscrizione*).

La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da Punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dello Ente Porto Industriale.

Art. 3.

(*Attribuzioni*).

L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonchè il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonchè all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli

spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonchè alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del porto di Trieste, con la osservanza delle leggi doganali e marittime;

10) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;

11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei magazzini generali;

16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

Art. 4.

(*Finanze e patrimonio*).

Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario.

Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sarà stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;

2) i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonchè i proventi delle gestioni dirette;

3) il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;

4) le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;

5) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

6) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

7) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Art. 5.

(*Organi*).

Sono organi dell'Ente:

il Presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato direttivo;

il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

(*Presidente e vice presidente*).

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri e sentita, altresì, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Vice presidente di diritto è il comandante del porto di Trieste. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza e di impedimento.

Al presidente sarà corrisposta un'indennità annua, sul bilancio dell'Ente, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

(*Compiti del presidente*).

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi

collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitti e ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna all'Amministrazione doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze che il presidente emette a norma del comma precedente si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I della parte III del Codice della navigazione.

Art. 8.
(*Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è così composto:

1) il presidente dell'Ente;
2) il comandante del porto;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
6) il capo del compartimento doganale di Trieste;
7) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste;
8) l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;
9) un rappresentante del Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;
10) tre rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia eletti dal Consiglio regionale;
11) il sindaco di Trieste od un suo delegato;
12) il sindaco di Muggia od un suo delegato;
13) i presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia o, rispettivamente, un loro delegato;
14) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia;
15) due rappresentanti degli industriali;
16) un rappresentante dell'armamento libero;
17) un rappresentante dell'armamento di linea;
18) un rappresentante degli spedizionieri;
19) un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatari;
20) un rappresentante dei commercianti;
21) due rappresentanti dei lavoratori marittimi;
22) due rappresentanti dei lavoratori portuali;
23) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

I rappresentanti di cui ai numeri da 15 a 23 del presente articolo sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Non possono essere nominati nè designati presidente o componente del Consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'Ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 21, 22 e 23 e coloro che abbiano con l'Ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 18, 19 e 20.

Il mandato dei membri non di diritto del Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

Art. 9.
(*Compiti del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;
2) elabora e propone, in conformità a quanto disposto al n. 2 dell'art. 3, il piano regolatore del porto;
3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonchè le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;
4) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al Comitato direttivo;
5) delibera sulle tasse e soprattasse, di cui allo art. 4;
6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 25;
7) delibera inoltre:

a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;

b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'art. 36 del Codice della navigazione;

c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'Ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dallo art. 11, n. 9;

f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;

g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'Ente in condizione di assolvere i propri compiti;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni,

sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre Amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al Comitato direttivo dall'art. 11, n. 8.

Art. 10.

(*Comitato direttivo*).

Il Comitato direttivo è così composto:

1) il presidente dell'Ente;

2) il comandante del porto;

3) un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;

4) il sindaco di Trieste od un suo delegato;

5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste;

6) l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste;

7) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato;

8) il capo del compartimento doganale di Trieste;

9) due membri designati nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori ed uno in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 11.

(*Compiti del Comitato direttivo*).

Il Comitato direttivo:

1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottopore al Consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) delibera in materia di concessioni demaniali entro i limiti della competenza del capo del Compartimento marittimo, stabiliti nel secondo comma dello art. 36 del Codice della navigazione;

4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 5 milioni;

5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;

6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;

7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre Amministrazioni, entro il limite di valore di lire 5 milioni indicato al precedente punto 4);

9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.

Art. 12.

(*Adunanze e deliberazioni*).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno.

Le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità la votazione sarà rinnovata; verificandosi ancora la parità prevale il voto del presidente.

A ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 13.

(*Revisori dei conti*).

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Ente è effettuata da un Collegio di revisori nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile e composto di cinque membri effettivi e due supplenti designati:

un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero della marina mercantile e gli altri tre membri effettivi, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero delle finanze e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle sedute del Comitato direttivo.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Art. 14.

(*Atti soggetti a controllo*).

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere inviate entro 8 giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

Entro 30 giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;

b) le tasse e soprattasse di cui all'articolo 4;

c) le norme e le tariffe di cui all'articolo 9, n. 7, lettera *a*);

d) i mutui e le altre operazioni finanziarie.

Le deliberazioni di cui all'articolo 9, n. 7, lettera *g*), sono approvate con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e, se concernenti spese per opere marittime, anche con quello dei lavori pubblici.

Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto — salvo quanto disposto dai due commi successivi — non diventano esecutive sino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consente.

Art. 15.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse, entro quindici giorni dalla loro assunzione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, per la prescritta approvazione.

Art. 16.

(*Norme amministrative e contabili*).

Nell'esercizio delle sue attività l'Ente deve osservare:

a) le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonchè di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata, nè creare oneri od impegni, oltre il termine dell'Ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta all'apposito fondo « Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali ».

Art. 17.

(*Direttore generale*).

Capo dei servizi esecutivi dell'Ente è il direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo.

Art. 18.

(*Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali*).

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto, per le operazioni a medio e lungo termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 19.

(*Ispezioni*).

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

Art. 20.

(*Scioglimento dell'Amministrazione*).

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando, per gli altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 21.

(*Destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente*).

Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4 e 5 dello art. 3 della presente legge possono essere preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'Ente altri funzionari del-

la carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unità e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

Nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.
(*Classificazione del porto*).

Il porto di Trieste è classificato nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali a norma del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Al riparto delle spese di qualunque natura occorrenti al porto stesso è provveduto con separato provvedimento a norma del regio decreto di cui al primo comma.

Art. 23.
(*Nomina del primo Consiglio di amministrazione*).

Il primo Consiglio di amministrazione sarà nominato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.
(*Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste*).

Dalla data in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il primo decreto di nomina, di cui all'art. 8, le attività e le passività dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste saranno devolute all'Ente autonomo del porto di Trieste.

Dalla stessa data s'intenderà abrogato il regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789, e successive modificazioni.

Il personale in regolare servizio presso l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'Ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 25 esso conserva le stesse qualifiche e la stessa retribuzione.

Art. 25.
(*Regolamento organico del personale*).

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente.

Con il succennato regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio e in quiescenza.

In nessun caso il trattamento globale dei dipendenti dell'Azienda portuale dei magazzini generali, in servizio o in quiescenza, potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

Art. 26.
(*Aree, beni ed opere demaniali*).

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'Ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

All'atto della cessazione dell'Ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

Art. 27.
(*Norme di attuazione*).

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.

Art. 28.
(*Copertura finanziaria*).

Il contributo dello Stato, di cui all'art. 4, n. 1, della presente legge, sarà erogato, per l'esercizio 1967, a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

All'onere relativo di lire 1.500 milioni si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — TAVIANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — MANCINI — SCALFARO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 luglio 1967, n. **590.**

Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle campagne di commercializzazione 1965-1966 e 1966-1967 alle vendite di grano tenero per l'approvvigionamento nel territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico si applica, entro il limite massimo di quintali 420 mila, il prezzo di lire 5.622,525 a quintale per « merce resa tale e quale franco magazzino di stoccaggio alla rinfusa ».

Art. 2.

E' assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunità economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Il Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione alla ripartizione dei 420 mila quintali di grano di cui al precedente articolo 1 tra le aziende utilizzatrici del territorio di Trieste, provvederà al pagamento delle differenze di prezzo e dei conseguenti oneri di finanziamento agli assuntori del servizio di stoccaggio del grano.

I fondi all'uopo occorrenti saranno messi a disposizione del Commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con ordini di accreditamento.

Art. 4.

All'onere di lire 700 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte per lire 300 milioni con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato e per lire 400 milioni con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dell'anno finanziario 1966, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. **591.**

Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 ».;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.

Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. **592.**

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della sanità emana le direttive tecniche per la organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonchè alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza.

Art. 2.

E' riconosciuta la funzione civica e sociale delle Associazioni aventi come attività istituzionale preminente la donazione volontaria del sangue e la cui vita sia regolata da statuti democratici.

Art. 3.

In ogni capoluogo di Provincia è istituita una Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

Essa è presieduta dal medico provinciale ed è composta:

1) dall'assessore provinciale all'igiene e la sanità;

2) da un rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando militare territoriale;

3) dall'ufficiale sanitario del capoluogo;

4) dal direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

5) dal rappresentante dell'Ordine dei medici;

6) da un rappresentante della C.R.I.;

7) da un rappresentante dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), se regolarmente costituita nella Provincia;

8) da un rappresentante di ognuna delle altre Associazioni di donatori eventualmente esistenti e regolarmente costituite nella Provincia, purchè con un numero di iscritti non inferiore a 2.000 unità e di cui almeno due terzi siano donatori attivi. Le Associazioni che non si trovino nelle condizioni sopra indicate hanno diritto ad eleggere collegialmente un solo rappresentante;

9) da un direttore sanitario di ospedale della Provincia;

10) da due amministratori ospedalieri designati dalle organizzazioni di categoria;

11) da un dirigente del Centro trasfusionale di cui all'articolo 6 avente sede nel territorio della Provincia.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

La Commissione provinciale è nominata dal Ministro per la sanità. I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 4.

I servizi di cui all'articolo 1 sono consentiti solo in appositi centri autorizzati dal medico provinciale.

Detti centri, che debbono essere dotati di personale, locali, attrezzature e laboratori idonei ed adeguati alla importanza dei servizi da essi dipendenti, sono distinti in:

a) centri di raccolta fissi e mobili;

b) centri trasfusionali;

c) centri di produzione degli emoderivati.

Possono essere autorizzati ad impiantare i suddetti Centri gli Istituti pubblici di cura, le Associazioni di donatori di sangue regolarmente costituite e gli enti forniti di personalità giuridica pubblica o privata che svolgono attività nel campo dell'assistenza sanitaria.

L'autorizzazione è comunque subordinata alla possibilità di funzionamento dell'istituendo centro anche in relazione a quelli eventualmente preesistenti.

Art. 5.

I Centri di raccolta, fissi e mobili, provvedono alle operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale ed al suo immediato trasferimento ai Centri di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo, secondo le norme previste dagli articoli 9 e 20 della presente legge.

L'autorizzazione al funzionamento dei Centri di raccolta viene rilasciata dal medico provinciale previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ed il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 6.

I Centri trasfusionali provvedono alle operazioni di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonchè alla eventuale preparazione di emoderivati per uso trasfusionale, secondo le norme di cui agli articoli 9 e 20 della presente legge, con esclusione del plasma e dei suoi derivati.

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal medico provinciale previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ed il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 7.

I Centri di produzione degli emoderivati, oltre che alle attività demandate ai Centri trasfusionali, di cui al precedente articolo 6, provvedono alla preparazione ed alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico, terapeutico e diagnostico.

Tali centri sono di norma regionali o interregionali.

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal Ministro per la sanità, previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Ogni tipo di emoderivato a lunga conservazione è prodotto e distribuito dai Centri suddetti, per gli usi di cui al primo comma del presente articolo, a seguito di autorizzazione del Ministro per la sanità, che la concede previo controllo dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

E' istituito in Roma il Centro nazionale per la trasfusione del sangue; l'organizzazione ed il funzionamento di detto Centro sono affidati alla Croce rossa italiana che vi provvede con gestione separata utilizzando le attrezzature già predisposte allo scopo dalla Croce rossa stessa.

Il Ministero della sanità affida al Centro nazionale di Roma per la trasfusione del sangue compiti di ricerca, di consulenza tecnica, di addestramento e aggiornamento per medici e tecnici dei servizi trasfusionali, nonchè la funzione di Centro di riferimento per i gruppi sanguigni.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel comma precedente, al Centro nazionale per la trasfusione del sangue è assegnato un contributo annuo di 80 milioni che sarà iscritto nel bilancio del Ministero della sanità.

Art. 9.

Il prelevamento del sangue umano per uso trasfusionale può essere eseguito soltanto da un medico su persona consenziente e previo accertamento che nessun danno possa a questa derivare per effetto del prelievo.

Non può essere prelevato sangue a scopo trasfusionale da soggetti di età inferiore ai 18 anni. Per i minori di 21 anni, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il prelevamento del sangue umano è consentito solo eccezionalmente al di fuori dei Centri di cui all'articolo 4, allorquando la necessità della trasfusione abbia carattere di urgenza e a condizione che tale prelevamento venga eseguito secondo le norme previste dal regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge.

Art. 10.

Gli Ospedali di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, debbono provvedere all'impianto, al funzionamento ed alla gestione di un proprio Centro trasfusionale ed inserire nelle rispettive piante organiche l'occorrente personale.

Gli Ospedali possono essere autorizzati dal medico provinciale ad affidare, mediante apposita convenzione, agli enti di cui all'articolo 4 la gestione dei suddetti Centri che restano peraltro sotto la diretta vigilanza e controllo del direttore sanitario dell'Ospedale. La predetta Commissione deve provvedere che gli enti di cui all'articolo 4 tengano distinta la gestione del Centro trasfusionale da quella degli altri loro servizi.

Gli ospedali di terza categoria, ove non possano provvedere agli adempimenti di cui sopra, debbono almeno assicurare un servizio di emoteca collegato con un Centro trasfusionale.

Gli istituti privati di cura debbono essere forniti di emoteca anch'essa collegata con un Centro trasfusionale.

Art. 11.

Ogni Centro deve avere un dirigente medico-chirurgo, esperto in materia, la cui nomina, qualora non sia stata conseguita per pubblico concorso, dovrà essere approvata dal medico provinciale per i Centri di raccolta e trasfusionali, e dal Ministro per la sanità per i Centri di produzione degli emoderivati.

Art. 12.

Il sangue umano, raccolto in modo atto alla conservazione ed alla trasfusione, ed i derivati di esso, preparati nei Centri di cui all'articolo 4, non possono essere fonte di profitto, ma debbono essere ceduti o gratuitamente o dietro rimborso dei costi di raccolta e di preparazione, stabiliti dal medico provinciale sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3, o mediante offerta di altro sangue da parte di terzi nella misura del pari stabilita dalla Commissione stessa.

Sono esenti da qualsiasi imposta e tassa i provvedimenti che autorizzano l'impianto dei predetti Centri, nonchè la cessione del sangue e dei suoi derivati, operata in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

Art. 13.

Le officine farmaceutiche possono essere autorizzate dal Ministro per la sanità alla preparazione, a scopo di vendita, di derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso terapeutico, profilattico e diagnostico.

La produzione ed il commercio dei detti derivati destinati alla vendita sono soggetti alle disposizioni del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relativo regolamento.

Art. 14.

La fabbricazione e l'eventuale ricondizionamento, anche se non a scopo di vendita, degli apparecchi per la raccolta, la conservazione e la somministrazione del sangue umano e dei suoi derivati sono sottoposti ad autorizzazione del Ministro per la sanità.

Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto i requisiti che i predetti apparecchi debbono possedere.

Art. 15.

La qualifica di donatore di sangue è concessa solo a coloro che cedono il sangue gratuitamente.

I donatori possono essere:

a) periodici, se cedono il sangue, con i prescritti intervalli, presso un Centro di cui all'articolo 4;

b) occasionali, se cedono il sangue una volta tanto.

Art. 16.

La qualifica di datore professionale è attribuita a coloro che cedono il sangue dietro compenso.

Art. 17.

I Centri di cui agli articoli precedenti hanno l'obbligo di mantenere aggiornati schedari distinti per i donatori periodici, per i donatori occasionali e per i datori professionali.

I predetti Centri sono tenuti a contrarre assicurazione a favore dei donatori volontari e dei datori professionali di sangue.

Art. 18.

Le Associazioni provinciali e comunali di donatori e di datori di sangue debbono trasmettere al medico provinciale copia dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento interno.

Le Associazioni a carattere nazionale debbono trasmettere al Ministro per la sanità i predetti atti.

Le Associazioni e le Sezioni di cui al primo comma sono tenute a mantenere aggiornato l'elenco dei soci.

Le attività relative alla propaganda ed al reclutamento dei donatori e dei datori di sangue si svolgono sòtto la vigilanza della Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

Art. 19.

Gli aspiranti datori professionali devono farsi notificare all'ufficiale sanitario che, riconosciutane l'idoneità, li iscrive in apposito elenco, rilascia loro la tessera di datore di sangue professionale e li sottopone alla necessaria vigilanza sanitaria.

Nessun prelievo di sangue può essere effettuato su di essi senza esibizione della tessera di cui sopra.

Art. 20.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge:

a) ad emanare le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, conservazione ed impiego dei derivati;

b) alla determinazione dei requisiti minimi che essi debbono possedere e dei controlli cui debbono essere sottoposti.

Il Ministro per la sanità, inoltre, può stabilire con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, i compensi dovuti per l'espletamento dei servizi trasfusionali e per la cessione del sangue da parte della categoria dei datori.

Art. 21.

L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico sono autorizzati dal Ministro per la sanità secondo le modalità stabilite con apposito decreto.

L'importazione del sangue umano e dei suoi derivati non destinati alla vendita è esente dal pagamento dei diritti doganali; ai derivati medesimi non si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e di cui al decreto ministeriale 13 aprile 1946, modificato con decreto ministeriale 3 settembre 1946, al decreto ministeriale 9 maggio 1947 ed al decreto ministeriale 27 giugno 1951.

Art. 22.

Chiunque raccolga sangue umano per uso trasfusionale o produca o metta in commercio derivati del sangue umano senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

L'autorità sanitaria, indipendentemente dal provvedimento penale, può disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina non autorizzati.

Art. 23.

Il Ministero della sanità può concedere contributi per:

a) l'impianto ed il funzionamento dei Centri di cui all'articolo 4;

b) l'incremento della produzione dei derivati del sangue umano non destinati alla vendita;

c) il funzionamento delle Associazioni dei donatori del sangue;

d) favorire corsi di aggiornamento per sanitari e tecnici addetti ai servizi trasfusionali;

e) incrementare gli studi sulla trasfusione del sangue umano e sulla immunoematologia.

Art. 24.

Le autorizzazioni ed i controlli previsti dalla presente legge non si riferiscono agli stabilimenti sanitari delle Forze armate le quali possono organizzare in modo autonomo i propri servizi emotrasfusionali, ivi compresa la produzione di plasma umano liofilizzato o di altri derivati e loro impiego.

Art. 25.

All'onere derivante dalla erogazione dei contributi indicati negli articoli 8 e 23, nonchè dalle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della presente legge, valutato in complessive lire 375 milioni annui, verrà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1144 (lire 70 milioni), n. 1162 (lire 175 milioni), n. 1163 (lire 30 milioni), n. 1184 (lire 65 milioni) e n. 1207 (lire 35 milioni) dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — REALE — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 luglio 1967, n. **593.**

Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi è istituita la qualifica di archivista superiore.

La promozione a detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli archivisti capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 2.

La tabella *E* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita dall'allegata tabella.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 88 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, e facente carico per lire 33 milioni sul capitolo n. 1061 e per lire 55 milioni sul capitolo n. 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, sarà provveduto mediante riduzione dei seguenti capitoli del medesimo stato di previsione, per le misure appresso indicate:

Capitolo n. 1102, per lire 31.500.000;
» n. 1104, per lire 10.000.000;
» n. 1437, per lire 5.000.000;
» n. 1604, per lire 1.000.000;
» n. 1621, per lire 4.000.000;
« n. 1861, per lire 4.000.000;
» n. 2052, per lire 10.000.000;
» n. 2125, per lire 1.000.000;
» n. 2162, per lire 1.500.000;
» n. 2372, per lire 5.000.000;
» n. 2474, per lire 4.000.000;
» n. 2508, per lire 6.000.000;
» n. 2713, per lire 5.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Archivisti superiori	150
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	623+1
202	Archivisti Applicati tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe	
180	Applicati Applicati tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª classe	1.500
157	Applicati aggiunti Applicati tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	
	TOTALE (*a*)	2.523+1

(*a*) Agli effetti degli articoli 6 e 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite:

per l'Amministrazione centrale: 57 posti di archivista superiore; 95 di archivista capo; 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza; 515 di archivista, applicato e applicato aggiunto o qualifiche equiparate; per i Provveditorati agli studi: 93 posti di archivista superiore; 155 di archivista capo; 350 di primo archivista; 985 di archivista, applicato e applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

LEGGE 28 luglio 1967, n. **594**.

Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è aumentato, per quanto riguarda la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di lire 42.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1967, n. **595**.

Determinazione della nuova misura delle sopratasse dovute per le comunicazioni telex da o per i posti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 30 dicembre 1957, con il quale è stato approvato il « Piano regolatore telegrafico nazionale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 3 giugno 1963, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1965, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio diretto tra utenti telegrafici nell'interno della Repubblica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La voce 2 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, è sostituita dalla seguente:

« Voce 2) *Tariffe per comunicazioni telex da o per i posti pubblici*

Per le comunicazioni di qualsiasi durata da o per i posti pubblici telex sono dovute, oltre alle normali tariffe telex nazionali od internazionali, le seguenti sopratasse:

per ogni comunicazione telex in partenza . . . . L. 250
per ogni comunicazione telex in arrivo » 250
supplemento per la prestazione dello operatore per ogni comunicazione » 250
per l'uso del perforatore dell'Amministrazione P.T per ogni comunicazione » 250
supplemento per la perforazione eseguita dall'operatore dell'Amministrazione P.T per ogni comunicazione . . . . . » 250 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 29 aprile 1967, n. 230, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 7753 del 5 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1967, con il quale venne autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 377635 in data 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1967 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1967 e fino al 31 dicembre 1967 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 85

(8291)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Azienda agricola eredi senatore dott. Enrico Falck », con sede in Jesolo (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative

all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa « Azienda agricola eredi senatore dott. Enrico Falck », con sede in Jesolo (Venezia), via Fornera n. 15, in data 24 novembre 1965, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Venezia e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Azienda agricola eredi senatore dott. Enrico Falck », con sede in Jesolo (Venezia), via Fornera n. 15, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel comune di Jesolo (Venezia) dalla impresa « Azienda agricola eredi senatore dott. Enrico Falck », con sede in Jesolo (Venezia), via Fornera n. 15.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti dell'Impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Venezia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'Impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Venezia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'Impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'Impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8013)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271 e 1° novembre 1950, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera n. 16358, in data 23 giugno 1967, con la quale l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha comunicato che il Banco di Sicilia ha designato il dott. Antonio Cartini, quale membre supplente del predetto Collegio, in sostituzione del dott. Pietro De Francisci, dimissionario;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il dott. Antonio Cartini è nominato membro supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Pietro De Francisci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8123)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerati i risultati delle campagne di vaccinazione attuate nella Valle Padana in base alle ordinanze ministeriali 5 agosto 1964, 21 luglio 1965 e 5 maggio 1966;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini di età superiore a quattro mesi, esistenti nel territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Udine, Trieste, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° ottobre 1967 e termineranno il 15 marzo 1968.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 non possono essere introdotti nel territorio delle Province indicate all'articolo 1 bovini di età superiore a quattro mesi, provenienti dal restante territorio nazionale così come dall'estero, che non siano stati vaccinati con vaccino antiaftoso trivalente da almeno 15 giorni e da non oltre 4 mesi, ad eccezione di quelli destinati direttamente ai macelli.

Quelli provenienti dal rimanente territorio nazionale debbono essere scortati da un certificato conforme al Mod. n. 1 allegato, ed il loro inoltro dovrà essere segnalato a mezzo telegramma — a spesa degli interessati — dal veterinario del Comune di partenza a quello del Comune di destinazione.

Per quanto attiene a quelli importati dall'estero sono riconosciuti validi i certificati di origine e di sanità oppure il Mod. *A*, sostitutivo dei medesimi, rilasciato dai veterinari di confine.

Art. 3.

La vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere data comunicazione settimanale al veterinario provinciale, su modello conforme all'allegato n. 2. I veterinari liberi esercenti rimetteranno copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 4.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificato di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 1, sul quale debbono essere riportati anche il numero e la data della comunicazione prescritta nell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è tipo trivalente ed è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 6.

Per gli interventi eseguiti sarà corrisposta ai veterinari, per le spese da essi sostenute, la somma di lire 200 a capo da parte dei proprietari degli animali vaccinati.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

MODELLO 1

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . .

si certifica che il bovino di razza . . . . di età . . .

di sesso . . . . contrassegnato con . . . . . .

è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . . .

come da comunicazione settimanale del . . . . prevista all'art 3 dell'ordinanza succitata (1)

con vaccino, serie . . . . . . prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di . . . (1)

Il veterinario comunale

. . . .

. . . . li . . . . . .

(1) Depennare la dicitura che non serve.

MODELLO 2

Vaccinazioni antiaftose

eseguite nella settimana dal . . . . al . . . .

Ai sensi dell'ordinanza ministeriale . . . .

PROVINCIA DI . . . . . . *COMUNE DI* . . . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno n.	Vitelli sopra l'anno n.	Manze n.	Vacche n.	Tori n.	Buoi n.

. . . . . li . . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(8208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 882.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8263)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8264)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8265)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8266)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 949.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8267)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15622 del 7 giugno 1967, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto in suo favore dal prof. Emilio Fano, consistente in un appartamento ad uso di civile abitazione per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Folco Fano ».

(8134)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 16571 del 6 giugno 1967, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000, disposta in suo favore dalla signora Anna Maria Usigli ved. Bentivoglio, per l'istituzione di una borsa di studio perenne intitolata « Prof. Giancarlo Bentivoglio ».

(8132)

Diffida per smarrimento a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Paolo Reale, nato a Cagliari il 13 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 28 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8130)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Nicola Nazzaro, nato ad Avellino il 5 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Padova in data 11 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(8128)

Il dott. Aldo Bano, nato a Saonara (Padova) il 23 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 17 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(8129)

La dott. Rosina Miceli, nata a Gizzeria (Catanzaro) il 1° febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Roma in data 20 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7728)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantatre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1967 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa di lavoro e autotrasporti di Santo Stefano di Cadore, con sede in Santo Stefano di Cadore (Belluno), costituita per rogito Magnago in data 10 dicembre 1945, repertorio 734;

2) Società cooperativa Unita la Familiare, con sede in Como, costituita per rogito Seveso in data 15 settembre 1964, repertorio 51678/14073;

3) Società cooperativa di consumo Postale, Telegrafica e Telefonica di Ferrara, con sede in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 11 ottobre 1945, repertorio 4095;

4) Società cooperativa Artigiani lavoranti in Legno, con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 17 settembre 1946, repertorio 8552;

5) Società cooperativa di consumo di Via Buon Pastore, con sede in Modena, costituita per rogito Zauli Sajani in data 23 dicembre 1945, repertorio 11419;

6) Società cooperativa edificatrice Fra Braccianti e Salariati Emilia Est, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 11 maggio 1962, repertorio 8902;

7) Società cooperativa edilizia Elettra, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 giugno 1955, repertorio 3570;

8) Società cooperativa Ristorbar, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 15 aprile 1962, repertorio 8824;

9) Società cooperativa Edificatrice Lavoratori Agricoli Rinascita, con sede in Modena, Villa Albareto, costituita per rogito Giannotti in data 19 aprile 1962, repertorio 8837;

10) Società cooperativa edilizia fra Impiegati e Guardie di P. S., con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 4 settembre 1954, repertorio 49024;

11) Società cooperativa edilizia Carla, con sede in Modena, costituita per rogito Brancaccio in data 26 febbraio 1964, repertorio 6789;

12) Società cooperativa edilizia La Cinfolata, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 6 gennaio 1958, repertorio 5318;

13) Società cooperativa Abitazione del Lavoratore fra dipendenti della S.p.A. Fiat - Sezione Grandi Motori, Gestione Macchine Utensili di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 21 gennaio 1949, repertorio 9748;

14) Società cooperativa Edificatrice Lavoratori agricoli dipendenti di Solara, con sede in Bomporto, frazione Solara (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 5 febbraio 1962, repertorio 8648;

15) Società cooperativa Edificatrice fra Braccianti e Salariati agricoli di Campogalliano, con sede in Campogalliano (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 15 marzo 1962, repertorio 8747;

16) Società cooperativa Edificatrice braccianti di Camposanto, con sede in Camposanto (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 5 giugno 1962, repertorio 8982;

17) Edificatrice fra Braccianti di Formigine, con sede in Formigine (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 4 maggio 1962, repertorio 8881;

18) Società cooperativa Edificatrice fra braccianti e salariati agricoli di S. Cesario, con sede in S. Cesario sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 28 marzo 1962, repertorio 8774;

19) Società cooperativa Edificatrice fra braccianti di S. Felice sul Panaro, con sede in S. Felice sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 1° marzo 1962, repertorio 8709;

20) Società cooperativa Casa del Maestro per la costruzione di case di tipo economico popolare fra i dipendenti di enti pubblici, artigiani, piccoli commercianti e professionisti, operai ed impiegati, con sede in Vignola (Modena), costituita per rogito Rossi in data 8 novembre 1956, repertorio 2033/1050;

21) Società cooperativa di consumo di Villa Freto, con sede in Villa Freto (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 2 gennaio 1946, repertorio 1965/579;

22) Società cooperativa di consumo del popolo di S. Faustino, con sede in Villa S. Faustino di Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 7 settembre 1945, repertorio 1795;

23) Società cooperativa S. Raffaele, con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 10 novembre 1955, repertorio 8196;

24) Società cooperativa edile Riscatto, con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 30 ottobre 1949, repertorio 19567;

25) Società cooperativa Produttori latte già Centrale del latte di Padova, con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 21 dicembre 1948, repertorio 5512;

26) Società cooperativa C.C.S.U. Case Subalterni Universitari per le case popolari ed economiche fra gli impiegati subalterni dell'Università di Padova, con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 28 agosto 1953, repertorio 550;

27) Società cooperativa edilizia Antenore, con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 23 novembre 1953, repertorio 28729;

28) Società cooperativa agricola Santo Stefano, con sede in Carpanedo di Albignasego (Padova), costituita per rogito Letter in data 9 gennaio 1961, repertorio 29572;

29) Società cooperativa Sante Botton, con sede in Padova, costituita per rogito Rasi in data 25 marzo 1950, repertorio 9410;

30) Società cooperativa di lavoro San Pietro di Vallonga, con sede in Vallonga di Arzergrande (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 15 gennaio 1948, repertorio 17576;

31) Società cooperativa « Società Combattenti Industriale Agricola - S.C.I.A. », con sede in Brugine (Padova), costituita per rogito Nordio in data 2 dicembre 1946, repertorio 1981;

32) Società cooperativa di lavoro Nilcromo, con sede in Campodarsego (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 16 dicembre 1949, repertorio 19750;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro di Camposanmartino, con sede in Camposanmartino (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 5 marzo 1946, repertorio 724;

34) Società cooperativa operaia di consumo di Camposanmartino, con sede in Camposanmartino (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 2 dicembre 1946, repertorio 1116;

35) Società cooperativa Cavatori ghiaia di Grantorto, con sede in Grantorto (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 12 settembre 1951, repertorio 22335;

36) Società cooperativa Autotrasportatori Ernesto Scalco, con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), costituita per rogito Benacchio in data 7 agosto 1945, repertorio 1624;

37) Società cooperativa Trasporti e meccanici Padovani, con sede in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Nalin in data 18 settembre 1945, repertorio 10151;

38) Società cooperativa Popolo - Pontelongo, con sede in Pontelongo (Padova), costituita per rogito Alessandrini in data 3 dicembre 1950, repertorio 5739;

39) Società cooperativa agricola fra Braccianti e Contadini Pozzonovo, con sede in Pozzonovo (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 29 marzo 1950, repertorio 20156;

40) Società cooperativa fra Lavoratori di Stanghella, con sede in Stanghella (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 24 gennaio 1946, repertorio 688;

41) Società cooperativa Escavatori Trachite C.E.T., con sede in Torreglia (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 23 gennaio 1946, repertorio 687;

42) Società cooperativa edilizia Aurora, con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 4 febbraio 1964, repertorio 55440;

43) Società cooperativa edilizia Casa Nuova, con sede in Alagna (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 7 marzo 1962, repertorio 21330;

44) Società cooperativa edilizia La Riscossa, con sede in Breme (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 14 gennaio 1962, repertorio 19897;

45) Società coooperativa edilizia La Progressiva, con sede in Candia Lomellina (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 11 marzo 1962, repertorio 21456;

46) Società cooperativa edilizia Camussoni, con sede in Mede (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 14 gennaio 1962, repertorio 19898;

47) Società cooperativa edilizia Villaggio agricolo, con sede in Mortara (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 11 marzo 1962, repertorio 21455;

48) Società cooperativa edilizia Speranza, con sede in Olevano Lomellina (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 28 maggio 1962, repertorio 18039;

49) Società cooperativa edilizia Rinascita, con sede in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 2 marzo 1962, repertorio 16276;

50) Società cooperativa edilizia La Lucciola, con sede in S. Cristina (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 15 aprile 1962, repertorio 22663;

51) Società cooperativa edilizia Belevedere, con sede in Valeggio (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 8 marzo 1962, repertorio 21359;

52) Società cooperativa edilizia La Casa, con sede in Parasacco di Zerbolò (Pavia), costituita per rogito Sgandurra in data 2 marzo 1962, repertorio 16275;

53) Società cooperativa Stella Alpina, con sede in Boscochiesanuova (Verona), costituita per rogito Benini in data 28 agosto 1954, repertorio 1826.

(8037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1967				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966				9.214		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	3.109.485				
	residui	358.804				
	Totale		3.468 289			
Entrate extra-tributarie	competenza	135.761				
	residui	86.892				
	Totale		222.653			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	3.245.246			2.363.633	
	residui	445.696			413.154	
	Totale			3.690.942		2.776.787
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	10.878				
	residui	1.464				
	Totale			12.342		
Accensione di prestiti	competenza	262.534				
	residui	2.627				
	Totale			265.161		
Spese in conto capitale	competenza				582.167	
	residui				206.954	
	Totale					789.121
Rimborso di prestiti	competenza				32.719	
	residui				7.353	
	Totale					40.072
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		2.344.291			2.879.322	
Conti correnti		11.270.455			10.890.884	
Incassi da regolare		1.754.263			1.631.653	
Altre gestioni		5.275.081			4.688.296	
	Totale			20.644.090		20.090.155
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		98.045			109.161	
Pagamenti da regolare		204.564			270.651	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		625.569			978.599	
Altri crediti		8.972.744			9.455.794	
	Totale			9.900.922		10.814.205
	Totale complessivo			34.522.671		34.510.340
Fondo di cassa al 30 giugno 1967				—		12.331
	Totale a pareggio			34.522.671		34.522.671

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1967 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.331	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	13.693		
Pagamenti da regolare	218.038		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	697.292		
Altri crediti	1.773.596		
Totale crediti		2.702.619	
In complesso			2.714.950
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.361.397		
Conti correnti	2.173.380		
Incassi da regolare	206.423		
Altre gestioni	970.123		
Totale debiti			6.711.323
Situazione del Tesoro (passività)			3.996.373
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1967	196.814		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(8317)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1967

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.506.926.448.241 —
Cassa	»	41.868.585.338 —
Portafoglio su piazze italiane	»	872.889.287.100 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	271.473.408 —
Anticipazioni	»	716.446.871.071 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	180.990.500.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.190.572.252.942 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	467.261.447.998 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	283.909.038.182 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	406.587.265.707 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	58.175.501.792 —
Spese	»	73.745.117.211 —
	L.	7.138.643.788.991 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.319.690.847.012 —
	L.	13.458.334.636.003 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.	13.460.937.032.941 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		4.340.970.625.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		33.469.634.674 —
Depositi in conto corrente liberi	»		168.430.110.083 —
Conti correnti vincolati	»		2.091.534.122.623 —
Creditori diversi	»		416.607.568.239 —
Rendite del corrente esercizio	»		74.202.205.269 —
	L.		7.125.214.265.888 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	8.181.149.875 —	
Fondo di riserva straordinario	»	4.948.373.228 —	13.429.523.103 —
	L.		7.138.643.788.991 —
Depositanti	»		6.319.690.847.012 —
	L.		13.458.334.636.003 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.		13.460.937.032.941 —

(8314) *Il Governatore:* CARLI — p. *Il Ragioniere Generale* PALLINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA - FIRENZE

Ripetizione del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte da eseguirsi nell'edificio dell'Ufficio del genio civile di Pistoia.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e le leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 165;
Vista la legge 30 giugno 1955, n. 1534;
Vista la legge 13 maggio 1965, n. 124 e la legge 15 maggio 1965, n. 431;
Vista la legge 3 marzo 1960, n. 231;
Visto il decreto presidenziale n. 19439 del 12 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1965, registro n. 5, foglio n. 165, con il quale è stato approvato lo schema di bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione delle opere artistiche alla sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia per la spesa di L. 2.665.000;
Ritenuto che la Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 22 marzo 1967, presso la sede del Provveditorato alle Opere pubbliche per la Toscana con sede in Firenze non ha potuto procedere all'esame dei bozzetti presentati in quanto i bozzetti stessi sono stati gravemente danneggiati a seguito dell'allargamento del piano terreno della sede dovuto all'alluvione del 4 novembre 1966;
Ritenuto che la predetta Commissione ha proposto di ripetere il concorso in argomento avvalendosi del bando già approvato con decreto Presidenziale 19439;
Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di un'opera d'arte da eseguirsi nell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia è da ritenersi di nessun effetto per le cause di cui alle premesse.

Art. 2.

Detto concorso dovrà essere ripetuto in base al bando già approvato con il richiamato decreto Presidenziale 12 novembre 1965, n. 19439, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1965, registro n. 1, foglio n. 165.

Art. 3.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 21 aprile 1967

Il provveditore: DE SANCTIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 308.

BANDO DI CONCORSO

per ideazione ed esecuzione di opere d'arte nell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia, sito in Pistoia, piazza della Resistenza, ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 1.

Il Provveditore regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia.

Descrizione dell'opera

L'opera artistica oggetto del presente bando dovrà essere costituita da una scultura da collocarsi al centro di una vasca nel piazzale a sud dell'edificio suddetto; tale vasca già costruita direttamente a spese dell'Amministrazione ha pianta quadrata con lati interni di ml. 2,95 e lati esterni, compresa la panchina di ml. 4,85.

L'opera d'arte dovrà essere eseguita in bronzo, con la più ampia libertà circa le dimensioni, il carattere ed il soggetto della scultura stessa, purchè ambientata con l'edificio e la vasca.

E' escluso l'impianto acqua al quale provvederà il Genio civile di Pistoia.

Il relativo bozzetto ed i disegni illustrativi dovranno essere eseguiti nel rapporto di 1:5.

Art. 2.

Ogni artista concorrente dovrà presentare gli elaborati seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala indicata;
b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende eseguire;
c) un campione del materiale e dei materiali che propone di impiegare;
d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirato, agli elementi tecnici che lo caratterizzeranno ed alle modalità previste per collocamento in sito;
e) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possano influire sulla esecuzione dell'opera;
f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati prescritti dovranno pervenire a cura e spese ed a rischio dei concorrenti entro novanta (90) giorni naturali consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire entro lo stesso termine accuratamente protetto ed imballati.

Non saranno presi in considerazione elaborati che pervenissero oltre la scadenza; essi verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso porteranno la intestazione «*Concorso per opere d'arte per l'edificio demaniale, sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia*» e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro di una busta opaca e sigillata da allegare alla relazione di accompagnamento.

In tale busta oltre ai documenti di cui all'art. 2 lettera *e*), *f*) saranno ripetute in apposito biglietto, il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente.

Art. 4.

Gli artisti che desiderano prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del genio civile di Pistoia per ottenere copia dei grafici e delle fotografie riguardanti la ubicazione dell'opera d'arte a cui intende concorrere.

A richiesta, detto Ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata, ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente: verrà dichiarato vincitore l'elaborato che in una graduatoria di merito

risulti al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta afferente l'elaborato dichiarato vincitore. Essa potrà suggerire eventuali direttive per l'esecuzione dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore dovrà ritenersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata, gli verrà corrisposto il corrispondente compenso forfetario di L. 2.665.000 (lire duemilioniseicentosessantacinquemila).

Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge citata 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno degli elaborati sia ritenuto meritevole di realizzazione l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Il compenso forfettario di cui all'art. 6 deve intendersi comprensivo di ogni corrispettivo, niunio escluso ed eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito dell'opera.

Art. 8.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera aggiudicata è stabilito di mesi tre dalla data del verbale di consegna.

In difetto sarà applicata una penale di L. 2000 (lire duemila) per ogni giorno di ritardo.

Art. 9.

La liquidazione dei compensi dovuti avverrà su fattura per i 9/10 entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato.

Art. 10.

A concorso espletato i concorrenti dovranno provvedere a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipula della convenzione, di bollo e di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Firenze, addì 12 maggio 1966

Il provveditore alle Opere pubbliche: MARCHETTI

(7807)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di cinque membri aggiunti alla 7ª, 15ª, 16ª, 17ª e 21ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per la prova facoltativa sul servizio delle manovre nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui ottanta riservati a detta Sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967 - Ufficio riscontro ferrovie - registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967 e successive modifiche, relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1 in data 29 maggio 1967, e successive modifiche con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

Il revisore superiore Ruffelli Gino, il segretario capo Bazan Spartaco, i revisori capi Biava dott. Gianfranco, De Santo Francesco e Testini Antonio sono nominati membri aggiunti per la prova facoltativa sul servizio delle manovre, previsto per il concorso di cui sopra rispettivamente per la 7ª, 15ª, 16ª, 17ª e 21ª Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso stesso nel compartimento di Roma.

Roma, addì 9 luglio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(8256)

Sostituzione di due membri della 1ª e della 3ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Firenze per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui quaranta riservati a detta Sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967 - Ufficio riscontro ferrovie - registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967 (modificata con delibere n. 18/P.2.1.1. del 15 aprile 1967, n. 31/P.2.1.1. del 23 maggio 1967 e n. 44/P.2.1.1. del 26 giugno 1967) relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967 (modificata con delibere n. 34/P.2.1.1. del 1° giugno 1967 e n. 37/P.2.1.1. del 6 giugno 1967) con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore principale Fornari dott. Ilio ed il revisore capo Vannini Lanfranco sono nominati membri della 1ª e della 3ª Sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Firenze, del concorso citato nelle premesse, in sostituzione rispettivamente del pari qualifica Pini dott. Otello e dell'ispettore principale Leoni dott. Leonetto, impossibilitati ad assolvere l'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(8257)

Sostituzione di un membro della 17ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui ottanta riservati a detta Sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967 - Ufficio riscontro ferrovie registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967 (modificata con delibere n. 18/P.2.1.1. del 15 aprile 1967, n. 31/P.2.1.1. del 23 maggio 1967 e n. 44/P.2.1.1. del 26 giugno 1967) relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n. 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967 (modificata con delibere n. 34/P.2.1.1. del 1° giugno 1967 e n. 37/P.2.1.1. del 6 giugno 1967 e n. 41/P.2.1.1. del 19 giugno 1967), con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore principale Coletti dott. Giovanni è nominato membro della 17ª Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore principale Federico dott. Lelio, impossibilitato ad espletare l'incarico per sopravvenute esigenze familiari.

Roma, addì 6 luglio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(8258)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B* del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e del citato art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituito come appresso.

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bocciarelli nata Torbidoni dottoressa Luisa, funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Mongini dott. Paolo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Garrone prof. Giovanni, primario ostetrico ginecologico;

Benzi prof. Giovanni, docente e specialista in ostetricia, libero professionista;

Gualco Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 5 luglio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(7897)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1967, n. 601/3 con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ricci dott. Luigi, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Sondrio;

Susanna dott. Leonino, medico provinciale di Bergamo;

Foianini prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Sondrio;

Straneo prof. Giovanni, primario medico dell'Ospedale civile di Tirano;

Folzani dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Sondrio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Sondrio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 21 luglio 1967

Il medico provinciale: GIANNATTASIO

(8240)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1967, n. 601/3 con il quale è stato bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1966;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:
Corea dott. Vincenzo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Cuppone dott. Michele, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Sondrio;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Como;
Confalonieri prof. Corrado, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale civile di Chiavenna;
Migliori prof. Giuseppe, primario del reparto ostetrico dell'Ospedale civile di Chiavenna;
Della Briotta Rina, ostetrica condotta.

Segretario:
Palumbo dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Sondrio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Sondrio e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 21 luglio 1967

Il medico provinciale: GIANNATTASIO

(8241)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2917 del 30 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati nel concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 2917/A del 30 giugno 1967, con il quale il dott. Alberto Veneziani è stato dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Piozzano;
Atteso che il dott. Alberto Veneziani ha rinunciato alla condotta medica assegnata;
Ritenuto che devesi procedere all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico della legge sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Dino Fini risultato idoneo nella graduatoria indicata in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Piozzano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 19 luglio 1967

Il medico provinciale: FASCIA

(8201)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3242 in data 22 giugno 1967, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Viste le rinuncie intervenute per la condotta medica consorziale di Mombasiglio;
Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Manfredi Giuseppe;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente 10 giugno 1955, n. 254;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Manfredi, nato a Mondovì il 30 maggio 1932, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Mombasiglio (Lisio - Scagnello - Viola).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Mombasiglio, il sindaco del predetto Comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 19 luglio 1967

p. *Il medico provinciale*: DE LELLIS

(8199)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.